



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 39/2024/G

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione ex art. 199, comma 3, c.g.c., iscritto al n. 8509/G del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di ricorso dall'avv. Angelo Luongo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Rimini alla via Clementini, n.2;

contro il MEF Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza-Matera;

avverso il decreto n.17933 del 25/09/2018, con richiesta di riconoscimento di migliore trattamento pensionistico di guerra.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 14 maggio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Angela Micele, l'avv. Angelo Luongo per la ricorrente e la dott.ssa Rosanna Arenella per il MEF;

premessi in

FATTO

Con sentenza n.394/2022, depositata in Segreteria il 29/09/2022, la Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di Appello, in accoglimento del gravame proposto dal MEF, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.170 c.4 c.g.c., riformava la

sentenza di accoglimento n.37/2023/G di questa Sezione per assenza di “*congrua motivazione*” con riferimento all’ ascrivibilità delle patologie diagnosticate alla ricorrente alla 1^a ctg. Tab. A, rimettendo gli atti in prima istanza.

Con ricorso depositato in data 10/11/2022 la signora XXX, per il tramite del difensore costituito avv. Angelo Luongo, riassumeva tempestivamente il processo.

Risulta agli atti che la ricorrente avesse impugnato il decreto n. 17933/2018 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza/Matera di concessione del trattamento pensionistico di 5^a ctg. Tab. A per il cumulo delle infermità “1) *Esiti di f.a.f. alla coscia destra (cicatrice consolidata, paresi dello sciatico popliteo esterno con debilitazione funzionale del piede)* non risulta aggravata ed ascritta alla 6^a ctg. tab. A; 2) *Severa coxartrosi e gonartrosi sinistra con limitazione funzionale ascrivibile per analogia alla 7^a ctg. tab. A; ...*”, diversamente richiedendo il riconoscimento di “*un trattamento pensionistico di guerra di 1^a ctg. più superinvalidità Tag. E/F n.8*”.

All’esito di espletamento di C.T.U. demandata al C.M.L. presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, con la predetta sentenza n.37/2021/G veniva riconosciuto alla ricorrente, con decorrenza dall’1/10/2017, il diritto al trattamento pensionistico di guerra di 1^a ctg. più l’assegno di superinvalidità di cui alla Tab.E lettera F n.8 della L. n. 313/1968 nonché alla corresponsione degli accessori.

Avverso tale decisione il MEF interponeva appello.

Con la sentenza n.394/2022, la II^a Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello in particolare poneva in evidenza come il primo Giudice avesse “... *esaminato le condizioni di concedibilità dell’assegno di invalidità senza prima valutare, accuratamente, l’ascrivibilità delle infermità alla categoria (la 1^a) che costituisce l’indefettibile presupposto normativo per la fruizione dell’assegno ...*” non motivando in maniera congrua “... *le ragioni in base alle quali, pur in presenza di giudizi diagnostici sostanzialmente sovrapponibili, rispettivamente formulati dalla CMV ‘ 1) Esiti di f.a.f. alla coscia destra (cicatrice consolidata,*

paresi dello sciatico popliteo esterno con debilitazione funzionale del piede) severa coxartrosi e gonartrosi. 2) Severa coxartrosi e gonartrosi sinistra con limitazione funzionale' e dalla C.M.L. investita quale CTU 'Esiti di una ferita da scoppio di ordigno bellico all'arto inferiore destro consistenti in: - paresi del SPE (nervo Sciatico Popliteo Esterno); - coxartrosi e gonartrosi bilaterali con grave deficit funzionale (interdipendente con la prima)' la classificazione corretta fosse quella indicata da quest'ultimo organo e non quella indicata dalla CMV. ...".

Il Giudice di Appello precisava, altresì, che *"la classificazione operata dal C.M.L. appariva di dubbia coerenza con le condizioni previste dalla normativa di settore per la concessione del trattamento di 1^ ctg. più l'assegno di superinvalidità ..."* non essendo stata *"riscontrata nella ricorrente quella condizione riconducibile ad un grave complesso invalidante afferente alla menomazione deambulatoria e, dunque, meritevole del trattamento riservato ai portatori di 'infermità grave al punto di determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto' (Tab E, lett. f), n.8)..."*.

Veniva, altresì, ritenuta non esplicitata *"... la ragione dell'equiparabilità dell'infermità diagnosticata alla sig.ra XXX, al complesso menomativo indicato alla 1^ categoria (voce nosografica 7) della Tab. A che descrive il diverso stato invalidante <La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente>..."*, tenuto anche conto del fatto che né alcuna certificazione medica fosse stata prodotta al fine di suffragare tale diagnosi, né tantomeno la stessa infermità fosse stata diagnosticata in sede di visita fisiatrica effettuata il 02/09/2020 dalla ricorrente presso l'U.O. di medicina riabilitativa dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza.

Con memoria depositata il 9/3/2023 il MEF, dopo aver ripercorso l'intera vicenda, si riportava ai precedenti scritti e alle osservazioni depositate con riferimento al parere reso dal C.M.L. e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.

Il difensore di parte ricorrente, in data 4/4/2023, depositava memoria congiunta per i giudizi 8905/G e 8925/G e successiva nota integrativa/documentale. In relazione a questo giudizio ribadiva la fondatezza e la legittimità del riconoscimento della invocata 1^actg. Tab. A più superinvalidità Tab. E lett. f, n.8 avvenuto con la sentenza di primo grado, sostenendo, altresì, come le infermità patite *“rientrano chiaramente anche nella ipotesi prevista dalla voce 18 della 1^a ctg. Tab. A ove risultano contemplate tra l'altro <tutte le infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo>...”*. Le medesime infermità, a detta del difensore, risultano suscettibili anche del riconoscimento dell'assegno di superinvalidità in quanto quelle specificamente previste dalla Tab. E lett. f, n.8 e consistenti in *“infermità grave al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi degenza a letto”* corrispondono alla diagnosi formulata dal C.M.L. nella propria relazione.

Successivamente, all'udienza dibattimentale del 18/04/2023 con ordinanza n.3/2023/G si disponeva la richiesta all'U.M.L. del ministero della Salute di parere tecnico sulla vicenda per accertare, alla data della domanda della ricorrente, l'esatta ascrivibilità del trattamento pensionistico di guerra da riconoscerle, oltre l'eventuale spettanza della richiesta superinvalidità, da esitare in una motivata relazione tecnica esplicativa. Questo Giudice, con successivo provvedimento n.11/2023/G, revocava la C.T.U. in ragione delle riferite tempistiche di adempimento dell'incombente istruttorio da parte dell'U.M.L. ed ordinava che, a cura del dott. Rocco A.G. Maglietta venisse formata Relazione di perizia medico legale intesa a stabilire la sussistenza in capo alla ricorrente, dei requisiti e delle condizioni descritte nella predetta ordinanza n.3/2023/G.

In data 21/12/2023 il C.T.U. incaricato provvedeva a depositare la relazione di perizia medico legale laddove, dopo aver richiamato gli esiti dell'esame della

documentazione acquisita al fascicolo e quelli risultanti dalla visita diretta della ricorrente, giudicava la sig.ra XXX affetta da *“Esiti di una ferita da scoppio di ordigno bellico all'arto inferiore destro con paresi del SPE; Coxartrosi e gonartrosi bilaterali con grave limitazione funzionale”*, valutando il complesso patologico all'attualità ascrivibile alla 1^a ctg. Tab. A, *“ [...] per assimilazione di fatto alla voce nosografica di cui al punto 7 di detta categoria (anchilosi completa dell'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente), per concorrenza menomativa dei deficit funzionali articolari di entrambi gli arti inferiori con l'originario deficit neurologico all'arto inferiore destro e di conseguenza, ritenere integrato anche il requisito sanitario per il riconoscimento dell'Assegno di Superinvalidità, tabella E, lettera H, punto 5 (‘anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente’), con decorrenza alla data della visita del CML di Potenza (22.09.2020). Mentre al momento della domanda amministrativa e della visita del CMV di Potenza per cumolo le infermità sono ascrivibili alla 5^a categoria Tab. A”*.

Con memoria del 29/04/2024 l'avv. Luongo, ritenendo *“inattendibili”* le conclusioni rassegnate dal C.T.U., contestava la proposta decorrenza del trattamento pensionistico di 1^a ctg. Tab. A (22/09/2020) richiamando la documentazione inviata e le argomentazioni prodotte dal CTP di parte ricorrente. Concludeva insistendo per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'invocato trattamento di 1^a ctg. Tab. A + superinvalidità Tab E, lettera F. n.8 a decorrere dall' 01/10/2017 primo giorno del mese successivo alla presentazione di aggravamento presentata il 20/09/2017.

Il MEF, con memoria del 30/04/2024, contestava il parere reso dal C.T.U. con riferimento alla dichiarata ascrivibilità delle infermità patite dalla signora XXX alla 1^a ctg. Tab.A + Assegno di Superinvalidità Tab. E lettera H, punto 5 con decorrenza dal 22/09/2020, data della visita eseguita dal CML di Potenza e, dunque, momento successivo a quello della domanda amministrativa del 20/09/2017.

In sede di odierna udienza dibattimentale i difensori si sono riportati al contenuto dei rispettivi atti di causa.

Considerato in

DIRITTO

La causa, una volta riassunta, sostanzialmente pertiene alla questione eminentemente medico-tecnica di inquadramento della menomazione della ricorrente alla data della domanda amministrativa di aggravamento proposta il 20/09/2017. A tal proposito, la CTU espletata ha concluso nel senso che “*[...] al momento della domanda amministrativa e della visita del CMV di Potenza per cumolo le infermità sono ascrivibili alla 5^a categoria Tab. A*”, fatto che inevitabilmente implica il rigetto del ricorso in giudizio avente come presupposto di ammissibilità la surrichiamata domanda amministrativa di aggravamento che, all’epoca della relativa introduzione, non è risultata fondata. Questo pur prendendosi atto della riscontrata evoluzione di aggravamento di cui in CTU. Le spese vengono, altresì compensate, visto l’esito discordante delle CTU espletate, ad eccezione di quelle correlate alla C.T.U. del dott. Maglietta che restano a carico della parte soccombente.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto da XXX nei termini di cui in motivazione.

Spese come in motivazione.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all’udienza del 14 maggio 2024.

Visti gli artt. 167, co.1 c.g.c. e 429 c.p.c. si deposita la sentenza nello stesso giorno dell’udienza di discussione del giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Federico Lorenzini

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 14 maggio 2024

Il Responsabile Settore Giudizi

f.to digitalmente

Dott. ssa Angela Micele